



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 2024 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

**ha assunto la seguente deliberazione:**

**n. 114 del 01/03/2024**

**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI SANITARI FARMACISTI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA AI SENSI DELLA L. 30.12.2018, N. 145 E SS.MM.II.**



**OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI SANITARI FARMACISTI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA AI SENSI DELLA L. 30.12.2018, N. 145 E SS.MM.II.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 142 in data 22/02/2024 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**visto e richiamato** l'art. 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ss.mm.ii. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**visto e richiamato altresì** l'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13.6.2017 "Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"

**atteso che:**

- con D.G.R. n. XI/7014 del 26.9.2022 è stato approvato il nuovo schema di Accordo tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, adottato con Decreto Interministeriale MUR- Salute n. 1276 del 10.12.2021;
- la sopra citata D.G.R. prevede che lo schema di accordo possa essere proposto anche alle Università di altre Regioni italiane i cui specializzandi sono utilmente collocati nelle graduatorie delle aziende o enti del servizio sanitario lombardo (SSL);

**richiamato** il provvedimento deliberativo n. 720 del 15.12.2023 con il quale veniva disposto l'assunzione a tempo determinato, ai sensi della predetta normativa, della Dr.ssa Angela Sicolo e della Dr.ssa Alessandra Guida, classificate rispettivamente al 4° posto nella graduatoria dei candidati iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione e al 1° posto nella graduatoria dei candidati iscritti al penultimo anno della scuola di specializzazione, approvata con determinazione dirigenziale n. 1014/2023, con passaggio a tempo indeterminato solo nel momento in cui le



medesime avrebbero acquisito il diploma di specializzazione in qualità di Dirigente Sanitario Farmacista;

**evidenziato** che le Dott.sse Angela Sicolo e Alessandra Guida sono specializzande della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";

**vista e richiamata** l'e-mail del 17.1.2024, acquisita agli atti il 19.1.2024, prot. n. 0004722, con la quale il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" trasmette un modello di convenzione adottato dalla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università;

**dato atto** che questa Azienda con e-mail del 5.2.2024 ha manifestato il proprio interesse alla stipula della convenzione;

**vista e richiamata** la nota prot. 294 del 9.2.2024, trasmessa a mezzo e-mail, acquisita agli atti il 12.2.2024, prot. n. 11371, con la quale il Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" chiede di accogliere la proposta di stipula della convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

**vista e richiamata altresì** la nota prot. n. 0013167 del 16.2.2024 trasmessa a mezzo PEC, con la quale questa ASST propone al Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" di voler regolarizzare l'assunzione delle due specializzande stipulando un accordo in coerenza con le indicazioni previste nel Decreto Interministeriale n. 1276 del 10.12.2021 "*Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145*", allegando un nuovo accordo di collaborazione;

**dato atto** che il Direttore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con nota prot. n. 350 del 20.2.2024, inviata a mezzo PEC, acquisita agli atti il 21.2.2024, prot. n. 14314, comunica l'accettazione delle condizioni riportate nel nuovo accordo di collaborazione di cui sopra;

**dato atto** che il citato accordo tra Regione Lombardia e gli Atenei lombardi prevede che:

- l'attività svolta dallo specializzando è parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi sino al conseguimento del diploma di specializzazione;
- l'azienda sanitaria presso cui lo specializzando è assunto ne garantisce il tutoraggio e/o supervisione, svolta dai dirigenti della struttura interessata secondo la modalità prevista dal regolamento delle scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con il direttore della struttura di assegnazione;
- in tutti i casi in cui la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il farmacista in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del



contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;

**evidenziato** che l'articolo 86 del C.C.N.L. del Personale dell'Area della Sanità sottoscritto in data 23.1.2024, in materia di assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2018, n.145 prevede un orario di lavoro di 32 ore settimanali;

**dato atto** che la Dott.ssa Raffaella Cavi, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale, in data 7.2.2024, la Dott.ssa Anna Iadini, Responsabile f.f. della S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri in data 12.2.2024 e il Dott. Ugo Palaoro, Direttore Amministrativo, in data 15.2.2024, hanno espresso pareri favorevoli alla stipula della convenzione proposta;

**esaminato** l'accordo di collaborazione per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Sanitari Farmacisti specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ai sensi della L. 30.12.2018, n.145 e ss.mm.ii., definito sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di proporre la stipula dell'accordo di che trattasi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione per un periodo non superiore a 18 mesi;

**precisato** che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

**dato atto** che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

**rilevato** che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**ritenuto** di condividere la sopra richiamata proposta;

**visto** il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

**assunta** la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;




**acquisito** il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare l'accordo di collaborazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1) con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Sanitari Farmacisti specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ai sensi della L. 30.12.2018, n.145 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che l'accordo di che trattasi decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo non superiore a 18 mesi;
3. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
4. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO  
DETERMINATO DI DIRIGENTI SANITARI FARMACISTI  
SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
FARMACIA OSPEDALIERA AI SENSI DELLA L. 30.12.2018, N. 145 E  
SS.MM.II.**

**TRA**

Il Dipartimento di FARMACIA – SCIENZE DEL FARMACO dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Bari, Via E.Orabona n. 4, codice fiscale n. 80002170720, legalmente rappresentato dal Prof. Francesco Leonetti, nella sua qualità di Direttore di Dipartimento;

**E**

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, di Varese, Viale Borri n. 57, P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024;

**VISTI:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis;
- la legge 30 novembre 1998, n. 419, "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l'adozione di

- un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502” ed, in particolare, l’art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università;
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante ”Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e s.m.i., il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l’altro, la formazione degli specialisti nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
  - l’articolo 43 del citato D.Lgs. n. 368/1999, il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e verificare i requisiti d’idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea;
  - il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
  - il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270: ”Modifiche al

- regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" il quale prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università, anche il Diploma di Specializzazione (DS) di area medica;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che dispone che "Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004.";
  - il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, con il quale sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
  - la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" e ss.mm.ii.;



### **PREMESSO CHE:**

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:

- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i farmacisti regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei farmacisti specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2025 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica;
- i farmacisti specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali

- svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
  - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
  - l'ASST dei Sette Laghi in ragione della notevole carenza nel Sistema Sanitario Regionale della Lombardia di Farmacisti Ospedalieri in attuazione della citata Legge n. 145/2018, ha bandito i concorsi pubblici, per l'assunzione di Dirigenti Farmacisti a tempo indeterminato; nelle relative graduatorie risultano essere utilmente

collocati anche farmacisti specializzandi iscritti presso diversi Atenei;

- soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei farmacisti in formazione specialistica purché risulti definito, l'Accordo tra la Regione Lombardia e le Università, previsto dal comma 548-bis della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto Interministeriale MUR-Salute n. 1276 del 10.12.2021 in cui è stato adottato un nuovo Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione specialistica degli specializzandi in caso di assunzione a tempo determinato e parziale art. 1 commi da 547 a 548 ter della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTA** la D.G.R. n. XI/7014 del 26.9.2022, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Accordo tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 adottato con Decreto Interministeriale MUR-Salute n. 1276 del 10.12.2021;

**CONSIDERATO** che:

- la sopra citata D.G.R. prevede che lo schema di accordo possa essere proposto anche alle Università di altre Regioni italiane i cui specializzandi sono utilmente collocati nelle graduatorie delle aziende o enti del servizio sanitario lombardo (SSL);
- con il presente accordo, al fine di poter dare seguito all'assunzione dei farmacisti specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico, le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della

- formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete all'Università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria nella quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal farmacista specializzando nell'ASST dei Sette Laghi presso la quale è assunto, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia

posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del farmacista specializzando assunto.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il farmacista in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;
5. I farmacisti specializzandi assunti dall'ASST dei Sette Laghi, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente ed in maniera nominale per ogni singolo farmacista in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alla Direzione Sanitaria dell'azienda stessa e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalla stessa Direzione Sanitaria.

6. L'ASST dei Sette Laghi garantisce il "tutoraggio" dei farmacisti in formazione assunti, svolto dai Dirigenti Farmacisti della struttura, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il farmacista può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
7. Lo specializzando svolge, nell'ASST dei Sette Laghi presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente secondo la programmazione del Consiglio della Scuola. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del farmacista specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto, le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
8. Il trattamento economico del farmacista specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
  - stipendio tabellare;
  - indennità di specificità medica;
  - indennità di esclusività;

- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
  - retribuzione di risultato, ove spettante;
  - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
9. Per il relativo periodo, il farmacista specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, salvo diverse disposizioni medio tempore intervenute, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
10. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
  - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

11. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del

Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente. Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.

12. Per tutte le controversie, derivanti dall’applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro di Varese.
13. Le spese inerenti alla presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell’ASST dei Sette Laghi.
14. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
15. Il presente accordo è firmato digitalmente ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

Bari, li \_\_\_\_\_

per l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Il Direttore del Dipartimento di Farmacia – Scienza del Farmaco

(Prof. Francesco Leonetti)

Varese, li \_\_\_\_\_



per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott.ssa Clara Pelliccia)

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 114 del 01/03/2024

**OGGETTO:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO" PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI SANITARI FARMACISTI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA AI SENSI DELLA L. 30.12.2018, N. 145 E SS.MM.II.

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 01/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa**

**Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA**

**Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria**

**Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale**

**Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio